

## **ISTITUZIONE DI UN MERCATO TEMPORANEO A VIGARANO PIEVE: DISPOSIZIONI DI FUNZIONAMENTO**

### **ART.1 - OGGETTO**

Le presenti disposizioni disciplinano l'istituzione e lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche del "Mercato Temporaneo" che si effettua su suolo pubblico all'aperto in Via XXV Aprile – Via Aldo Moro II Traversa di Vigarano Pieve

### **ART.2 - CARATTERISTICHE DEL MERCATO E ORARI**

Il mercato così, come evidenziato nella planimetria allegata, avrà le seguenti caratteristiche:

- a) Cadenza settimanale;
- b) Durata sperimentazione: 1 anno, eventualmente prorogabile da parte della amministrazione comunale per un altro anno, dal primo venerdì utile successivo alla determinazione della 1<sup>a</sup> graduatoria;
- c) Giorno di svolgimento:  
**il VENERDI'** pomeriggio
- d) nr. di posteggi: totali nr. 12 così suddivisi:
  - Il posteggi nr. 1 riservato al commercio di prodotti alimentari, con possibilità di utilizzo di bombole gpl;
  - I posteggi nr. 2, 3, 4, 12 e 13 riservati al commercio di prodotti alimentari e/o non;
  - Il posteggio nr. 5 riservato ad imprese agricole;
  - I posteggi dal nr. 7 al nr.11 riservati al commercio di prodotti non alimentari;
- e) dimensione posteggi: ml 9x5
- f) Orario di vendita, orari d'accesso e di sgombero dell'area: saranno stabiliti con ordinanza del Sindaco

### **ART.3 - PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI AL MERCATO**

1. Secondo i criteri di cui alle presenti disposizioni, saranno ammessi a partecipare al mercato temporaneo esclusivamente gli operatori commerciali che presentano comunicazione di partecipazione e che sono:
  - in possesso di regolare autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciati ai sensi del D.lgs 114/98 e/o LR 12/99 e smi e che hanno altresì assolto gli adempimenti di regolarità contributiva di cui alla LR 1/2011 smi. (escluso il post. nr. 5)
  - per il posteggio nr. 5: che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.Lgs 228/2001 e smi. (posteggio riservato agli agricoltori );
2. Gli operatori commerciali interessati dovranno presentare comunicazione di partecipazione al mercato di Vigarano Pieve, presentando la modulistica a tal fine predisposta dal servizio commercio, secondo i termini che verranno stabiliti con apposito avviso da rendere pubblico. Verificata la regolarità formale delle comunicazioni pervenute, il servizio commercio provvede a redarre specifica graduatoria secondo i criteri previsti dal successivo art. 4.
3. Sono ammesse comunicazioni di partecipazione al mercato anche se successive alla approvazione della prima graduatoria: il tal caso la presentazione di formale regolare comunicazione consente la partecipazione al mercato qualora vi sia disponibilità di posteggi, nelle more dell'aggiornamento periodico della graduatoria.
4. Le assegnazioni dei posteggi e le rilevazioni di presenza, verranno effettuate ogni venerdì di mercato dagli operatori di Polizia Municipale nell'ordine di graduatoria e secondo le presenti disposizioni, negli orari stabiliti dalla ordinanza sindacale per lo svolgimenti del mercato.
5. Sarà conteggiata la presenza degli operatori commerciali aventi diritto regolarmente presenti con le attrezzature e merci, che non potranno svolgere l'attività per indisponibilità di posteggi liberi.

6. Il diritto di partecipazione al mercato temporaneo non può essere trasferito a terzi, attraverso la cessione, l'affitto o il conferimento d'azienda: in caso di cessione dell'attività saranno azzerate le presenze del cedente ed eliminata la relativa posizione in graduatoria.
7. Ogni operatore (ditta individuale o società) non potrà utilizzare, nella fase sperimentale, più di un posteggio.
8. Durante lo svolgimento del mercato temporaneo si possono effettuare:
- Lo scambio reciproco di posteggi;
  - Le eventuali migliorie che risultino utili all'efficienza, funzionalità ed attrattività del mercato (ampliamento o spostamento dei posteggi ecc...) che potranno essere proposte dalle Associazioni di Categoria, dal personale della Polizia Locale e da singoli operatori del mercato.
9. E' discrezione dell'Amministrazione Comunale, per esigenze di viabilità, sicurezza e caratterizzazione dei posteggi, disporre dello scambio e/o spostamento degli stessi.
10. Agli operatori è consentito:
- Esercitare l'attività di vendita mediante l'uso di veicoli a patto che gli stessi siano di dimensioni compatibili con lo spazio assegnato e se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche previste dalle vigenti norme igienico-sanitarie; i mezzi che ne necessitano dovranno essere dotati di adeguato sistema autonomo di erogazione di energia elettrica;
  - Mantenere nel posteggio propri veicoli, solo qualora siano attrezzati per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio;
13. Gli operatori dovranno mantenere in ordine lo spazio occupato e provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori e/o aree destinate.
12. L'Amministrazione si riserva di decidere, al termine della fase sperimentale, sulla base dei risultati ottenuti e del gradimento del pubblico, se prolungare la fase sperimentale ovvero provvedere all'istituzione definitiva del mercato settimanale ai sensi della L.R. n.12/99.
13. La partecipazione al mercato sperimentale degli operatori non costituisce titolo di priorità in caso di istituzione del mercato in forma definitiva.
14. In caso di sospensione o cessazione della sperimentazione prima della scadenza, gli operatori non potranno vantare alcun diritto nei confronti del Comune di Vigarano Mainarda.

#### **ART. 4 – COMUNICAZIONI E GRADUATORIA**

1. Gli interessati a partecipare al mercato temporaneo di Vigarano Pieve dovranno far pervenire apposita comunicazione debitamente datata e sottoscritta entro i termini e con le modalità e le condizioni fissate nell'Avviso Pubblico disposto dal Responsabile dello Suap.
2. La comunicazione, oltre ad indicare il settore, dovrà indicare anche la merceologia dei generi posti in vendita dall'operatore richiedente.
3. Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle comunicazioni, verrà stilata dal servizio suap una graduatoria suddivisa per tipologia e specializzazione merceologica, sulla base della disponibilità dei posteggi e dei seguenti criteri di priorità:
- a) Maggior numero di presenze nel mercato temporaneo di Vigarano Pieve, anche effettuate in precedente sperimentazione, precisando che nei casi di subentri non sono computabili le presenze del/i dante/i causa;  
in subordine, nei soli casi di parità per la lettera a):
  - b) Maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, così come attestata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dpr 445/2000); per gli operatori agricoli vale la maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese;  
in subordine, nei soli casi di parità di cui alle lettere a) b):
  - c) In caso di parità si procederà in base all'ordine cronologico del giorno di arrivo al protocollo generale;  
in subordine, nei soli casi di parità di cui alle lettere a), b), c)
  - d) In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.
4. Il posteggio nr. 1 sarà riservato ad alimentari, anche eventualmente con somministrazione, che utilizzano bombole gpl. In assenza di comunicazione di tali operatori, lo stesso posteggio sarà assegnabile ad altri operatori alimentari. Nelle assegnazioni successive alla prima, si provvederà a spostamenti di posteggi tra

alimentari qualora fosse necessario per consentire l'occupazione dei posteggio nr. 1 da parte dei titolari di attività con utilizzo di gpl.

6 La graduatoria avrà validità per tutta la durata della sperimentazione, e sarà periodicamente aggiornata dal servizio suap.

7. E' facoltà dell'Amministrazione consentire lo svolgimento del mercato anche qualora non vi fossero comunicazioni di partecipazione sufficienti a coprire tutti i posteggi disponibili.

8. In ogni caso ad ogni operatore (ditta individuale o società) non potrà essere concesso nella fase sperimentale più di un posteggio.

9. La comunicazione di partecipazione comporta l'impegno da parte dell'operatore di assicurare la presenza per tutto il periodo fissato per la sperimentazione. Qualora, per sopravvenuti motivi, l'operatore intenda rinunciare, dovrà darne comunicazione immediatamente per iscritto. In caso di assenze ingiustificate si provvederà nei termini di cui all'art. 11.

#### **ART.5 - TRASPARENZA E PUBBLICITA' DELL'INIZIATIVA**

1. Le procedure e le modalità atte a consentire la partecipazione al mercato temporaneo da parte degli operatori economici saranno rese pubbliche mediante Avviso Pubblico, debitamente divulgato e pubblicizzato all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet istituzionale del Comune di Vigarano Mainarda, per almeno 10 giorni

#### **ART.6 - OBBLIGHI PER GLI OPERATORI**

1. Gli operatori dovranno osservare, oltre alle norme di legge e dei regolamenti vigenti (con particolare riguardo a quelle in materia commerciale, fiscale ed igienico-sanitaria) i seguenti obblighi e divieti:

a) L'accesso con i veicoli all'area mercatale dovrà avvenire secondo gli orari stabiliti con apposita ordinanza sindacale; durante lo svolgimento del mercato e durante le operazioni di allestimento e sgombero delle attrezzature, dovrà essere posta ogni attenzione al fine di contenere il più possibile di rumori, evitando anche schiamazzi e grida. E' vietato l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi sonori, fatta eccezione per i venditori di dischi o CD che potranno farli ascoltare a volume moderato nel rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore, negli ambienti esterni previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;

b) Non occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, gli spazi comuni riservati al transito;

c) Non occupare il posteggio ed effettuare le vendite oltre l'orario stabilito e sgomberare completamente l'area entro l'ora prevista;

d) Non sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco o sostegno alle merci e non trovino sistemazione nello spazio assegnato;

e) gli operatori per il commercio di prodotti non alimentare non potranno effettuare attacchi agli impianti di energia elettrica;

f) Non piantare chiodi, né danneggiare o manomettere in qualsiasi modo il suolo, le piante, gli alberi e qualsiasi altro bene sia di proprietà pubblica che privata;

g) Non praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'Autorità competente;

h) Non vendere generi diversi da quelli per i quali è stata presentata comunicazione di partecipazione;

i) Ogni operatore dovrà assicurare che le proprie attrezzature di vendita siano sempre in condizioni di decoro e di pulizia e che le merci siano esposte in modo ordinato;

j) Durante lo svolgimento dell'attività gli operatori dovranno tenere con sé ed esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo la comunicazione di partecipazione presentata al Comune di Vigarano Mainarda.

#### **ART.7 - ULTERIORI DISPOSIZIONI E PRECISAZIONI**

1. Per quanto concerne gli aspetti igienico-sanitari, si intendono comunque integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

2. L'inosservanza di tali disposizioni può comportare, nei casi più gravi, oltre alle sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti, la sospensione od il divieto di partecipazione al mercato.

3. E' preclusa la partecipazione al mercato agli operatori che utilizzano GPL e che non assicurano l'osservanza delle disposizioni di cui alla pianificazione comunale in materia;

### **ART.8 - COSAP E TARI**

1. Ogni operatore sarà tenuto al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico e della TARI determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
2. Qualora l'operatore non ottemperi nei termini indicati dal competente settore, sarà preclusa la partecipazione al mercato di Vigarano Pieve, oltre che azzerate le presenze maturate come da successivo art.11.

### **ART.9 - VIGILANZA**

1. La vigilanza in ordine al rispetto di quanto disposto nel presente disciplinare è affidata al personale della Polizia Locale.
2. Il personale della Polizia Locale provvederà inoltre ad annotare le presenze degli operatori e ad effettuare un monitoraggio sull'andamento del mercato rilevando le criticità per la funzionalità e la sicurezza del mercato.
3. Occasionalmente potranno essere disposte eventuali modifiche che si rendano necessarie per la miglioria della collocazione dei banchi dandone comunicazione all'Ufficio preposto all'organizzazione del mercato.

### **ART.10 - SANZIONI**

1. Le violazioni alle presenti disposizioni, per le quali non disponga la legge, sono punite con la sanzione amministrativa indicata nell'art.7 bis del D.Lgs.18/08/2000 n.267 che prevede il pagamento di una somma di denaro da €.25.00 a 500.00 con possibilità di pagamento in misura ridotta pari ad €. 50.00. Nei casi più gravi o di recidiva potrà essere disposta la sospensione o la revoca della concessione del posteggio.

### **ART.11 - DECADENZA DALLA GRADUATORIA ED AZZERAMENTO PRESENZE**

1. In considerazione della durata limitata del mercato temporaneo ed al fine di consentire la massima partecipazione da parte di operatori commerciali interessati, è previsto l'azzeramento di tutte le presenze maturate nel mercato e la cancellazione dalla graduatoria, qualora :
  - a) l'esercente non utilizzi il posteggio per 4 settimane senza giustificato motivo (malattia, maternità o infortunio); a tal fine dovrà pervenire entro la 4<sup>a</sup> settimana di assenza idonea certificazione medica;
  - b) in caso di accertata e reiterata violazione delle norme in materia di commercio su aree pubbliche, nonché di funzionamento del mercato di cui alle presenti disposizioni;
  - c) in caso di mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico nei termini indicati dall'amministrazione comunale;
  - d) In caso di vendita di prodotti non previsti per il posteggio assegnato;
2. Successive comunicazioni di partecipazione al mercato di operatori soggetti ai provvedimenti di cui al comma 1 saranno accoglibili e reinseribili in graduatoria:
  - Per i casi di cui alla lettera a): con azzeramento di tutte le presenze maturate in precedenza
  - Per i casi di cui alla lettere b), c), d) , nei soli casi di regolarizzo delle violazioni contestate e con azzeramento delle presenze maturate in precedenza

### **ART.12 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per motivi di pubblica utilità quali:
  - sopravvenute esigenze di viabilità
  - opere pubbliche impreviste
  - interventi di pubblica utilità
  - manifestazioni e/o iniziative varie patrocinate e/o autorizzate dall'amministrazione comunalel'esercizio del mercato sperimentale potrà essere sospeso temporaneamente, previa comunicazione agli operatori, nonché alla cittadinanza, anche mediante avvisi pubblici da pubblicarsi all'Albo on-line e sul sito del Comune.
2. Per quanto attiene alle modalità di vendita, circolazione e soste nell'area riservata al mercato, canone di utilizzo dei posteggi e norme igienico - sanitarie si osservano le disposizioni di carattere nazionale, regionale e comunale vigenti per i rispettivi specifici settori.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.